

per quali motivi davanti alla documentata denuncia di una commissione parlamentare, il Governo abbia permesso al commissario straordinario Maria Pia Garavaglia di farsi eleggere presidente della Croce Rossa Italiana, dopo aver pregiudicatamente modificato la base elettorale commissariando i Presidenti che volevano partecipare attivamente alla vita dell'organizzazione.

(2-02066)

« Giovanardi ».

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, per sapere — premesso che:

secondo quanto riportato da numerose notizie di stampa l'Inps sta effettuando controlli attraverso l'invio di una lettera ai pensionati per verificare prestazioni collegate al reddito;

tali controlli potrebbero essere effettuati anche attraverso strumenti informatici in possesso della amministrazione statale —:

se corrisponda al vero che il costo di tali controlli Inps ammonti a circa 125 miliardi;

se gli incaricati e i beneficiari di tale operazione siano i Caaf e i patronati sindacali;

se condividano quest'azione dell'Istituto previdenziale che scarica sui pensionati oneri burocratici che potrebbero essere risolti in altro modo.

(2-02067) « Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Grillo ».

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

**BENEDETTI VALENTINI.** — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

è purtroppo diffuso e motivato da segni concreti di disattenzione l'allarme di

gran parte dell'opinione pubblica umbra e dei lavoratori dell'azienda, per la sorte della Fcu (Ferrovia centrale umbra), mentre si sarebbe dovuto da lungo tempo dire una parola di definitiva chiarezza sul ruolo e le prospettive dell'azienda stessa;

teoricamente il piano di ristrutturazione concordato tra Governo e regione prevederebbe tra l'altro, cospicui investimenti per far svolgere all'Fcu il fondamentale ruolo di servizio ferroviario regionale, in integrazione con gli altri vettori su ferro e su gomma operanti sul territorio, mentre in realtà a tutt'oggi — salvo qualche intervento di abolizione di passaggi a livello — non è stato realizzato nulla sul piano infrastrutturale;

addirittura si profila l'eventualità che i finanziamenti destinati al necessario collegamento metropolitano Sant'Anna-Fontivegge in Perugia vengano utilizzati invece per il più che discusso e discutibile « minimetrol » di Perugia —:

se non ritenga ormai esauriti e quindi non ulteriormente rinviabili i tempi per chiarire definitivamente quale debba essere per il Governo, per le Ferrovie dello Stato e per la regione Umbria, il ruolo ed il destino della Ferrovia centrale umbra;

se pertanto non ritenga, di concerto con le Ferrovie dello Stato e Regione, di enunciare pubblicamente e impegnativamente tale ruolo, confermando in particolare l'impiego dei 93 miliardi assegnati con delibera Cipe sulle strutture della Fcu con immediata operatività;

quali garanzie vengano date per la pronta realizzazione del collegamento tra Sant'Anna e Fontivegge in Perugia;

quali garanzie vengano date circa l'effettiva funzionalità alla Fcu nel sistema complessivo della mobilità in Umbria, circa il servizio reso a tutti i comuni attraversati dalla linea e circa il mantenimento dei livelli occupazionali e professionali.

(3-04594)

TARADASH. — *Ai Ministri della giustizia, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il 15 ottobre 1999 sono state eseguite, su provvedimento del comune di Roma, delle demolizioni di alcune abitazioni civili costruite abusivamente in località La Storta;

nel comune di Roma sussistono realtà di abusivismo non perseguite nonostante arrechino ai cittadini residenti nelle zone circostanti disagi e provochino situazioni igienicamente intollerabili;

alcuni cittadini residenti nella borgata Ottavia, a via Silvio Antoniano, hanno denunciato la realizzazione abusiva, nella stessa strada, di un supermercato, « La Campagnola », trasformato in una costruzione stabile in sostituzione di una struttura mobile di vendita di prodotti ortofrutticoli gestita da colui che attualmente dirigerebbe il supermercato;

gli stessi cittadini rilevano che, successivamente, la stessa direzione del supermercato, dopo aver subito il sequestro da parte delle Ferrovie dello Stato di un capannone in lamiera impiantato abusivamente sull'acquedotto Paolo, avrebbe realizzato un magazzino in cemento armato di circa 250 mq dove sono depositate merci e immondizia;

gli abitanti di via Silvio Antoniano, che peraltro hanno già denunciato più volte la situazione alle autorità competenti, hanno altresì riferito che alcuni esponenti del comune, presente anche un esponente delle forze dell'ordine, nei giorni scorsi avrebbero tenuto una riunione proprio di fronte ai capannoni del supermercato senza prendere alcun provvedimento rispetto alle costruzioni abusive che stanno provocando disagi anche di carattere igienico ai cittadini residenti nelle vicinanze —:

se quanto riferito dai cittadini residenti in via Silvio Antoniano a Roma corrisponda al vero;

quali provvedimenti il Ministro dei lavori pubblici, per quanto di sua competenza, intenda adottare al fine di garantire un efficace controllo del territorio del comune di Roma affinché il rispetto delle norme vigenti in materia edilizia sia effettivo e il perseguimento delle relative violazioni sia efficiente e tempestivo;

quali iniziative il ministro dell'interno intenda adottare al fine di verificare che l'azione delle forze dell'ordine incaricate di controllare e perseguire le eventuali violazioni delle norme edilizie vigenti, anche con riferimento al supermercato « La Campagnola », sia improntata ai principi di legalità e trasparenza;

se non ritengano i Ministri interrogati che sia necessario adottare provvedimenti tempestivi per garantire ai cittadini residenti vicino al supermercato « La Campagnola » condizioni di vivibilità e di igiene adeguate e per evitare che l'exasperazione si traduca in manifestazioni di protesta;

se il Ministro della giustizia non intenda verificare la regolarità dell'azione della Procura della Repubblica di Roma nel dare seguito alle denunce presentate in relazione alla costruzione abusiva del supermercato « La Campagnola ». (3-04595)

BECCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 164 n. 138 del 16 giugno 1997 che ha provveduto all'armonizzazione della normativa del fondo volo alla riforma generale delle pensioni combinata al Decreto Legislativo n. 314 del 2 settembre 1997 ha pesantemente penalizzato i piloti che si sono visti ridurre le future pensioni di oltre il 30 per cento;

l'attuale normativa prevede inoltre che i piloti attualmente in attività, e che andranno in pensionamento entro il 1999, venga corrisposta una pensione di gran lunga più elevata rispetto a quella che potrebbero percepire a partire dal 1° gennaio 2000;

il meccanismo che verrà applicato a partire dal prossimo anno penalizza infatti al punto che, nonostante il versamento di ulteriori sostanziosi contributi, la cifra pensionabile futura sarà inferiore a quella attribuita a chi ha preferito usufruire del pensionamento anticipato;

l'assurdità del sistema e la notevole sperequazione tra i due trattamenti ha portato ad un esodo massiccio tra i piloti, esodo che verrà ulteriormente incrementato con l'approssimarsi della scadenza di fine anno, e che farà di fatto scomparire la pensione di vecchiaia nella categoria con conseguenze negative facilmente prevedibili per la gestione del fondo volo;

il settore dei piloti interessa personale che comporta una altissima specializzazione e costi di formazione particolarmente elevati oltre ad un addestramento costante e non facile da realizzare. Proprio in conseguenza di tali peculiarità il settore è carente di buoni piloti difficilmente reperibili sul mercato;

la difficoltà di sostituire i piloti attualmente in servizio è stata evidenziata qualche tempo fa con il tentativo da parte dell'Alitalia di assumere piloti stranieri il che tra l'altro ha evidenziato come le norme vigenti non servano nemmeno a creare nuova occupazione -;

se non intenda intervenire in modo efficace e tempestivo per evitare un ulteriore incremento delle dimissioni anche attraverso l'applicazione di un diverso sistema di riferimento per il calcolo pensionistico. (3-04596)

GIULIANO. - *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

nella notte tra sabato e domenica 6/7 novembre 1999, ignoti ladri sono penetrati nella sezione distaccata di Aversa del tribunale di Santa Maria Capua Vetere asportando quasi tutti i fascicoli di esecuzione civile, numerosi fascicoli del contenzioso ordinario e alcuni fascicoli penali;

i ladri sono penetrati negli uffici giudiziari con estrema facilità ed hanno agito assolutamente indisturbati, tant'è si ritiene che abbiano caricato i numerosi fascicoli giudiziari asportati su un furgone parcheggiato poco distante;

tale irruzione è avvenuta poche ore dopo che a Santa Maria Capua Vetere si era conclusa una manifestazione organizzata dai magistrati di quel tribunale - presenti il Sottosegretario alla giustizia Li Calzi, il Vicepresidente del Csm professor Verde, numerosi parlamentari, il prefetto ed il questore - per protestare contro la gravissima e cronica carenza di strutture ed organico di quell'ufficio e per segnalare ancora una volta l'allarmante crisi dell'amministrazione della giustizia in quel circondario;

a causa di tale furto, le udienze presso la sezione distaccata di Aversa sono state sospese e quest'ultimo ufficio giudiziario e gli stessi avvocati saranno ora costretti ad un laboriosa e difficile opera di ricostruzione dei fascicoli che rallenterà ulteriormente il già lentissimo corso della giustizia in quel disgraziato ed abbandonato circondario -;

se siano a conoscenza dei fatti di cui sopra;

quali provvedimenti intendano con assoluta urgenza adottare per evitare che ancora una volta la criminalità con simili operazioni, compiute con una protervia e con una facilità che sconcertano, riesca a rallentare ulteriormente o ad « archiviare » a suo modo gli affari giudiziari che più ad essa stanno a cuore. (3-04597)

FINO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere - premesso che:

da più tempo la Direzione del lavoro di Cosenza è oggetto di una situazione di difficile convivenza tra buona parte del personale dipendente ed il dirigente titolare di tale ufficio dottor Macchione;

lo stesso dirigente dottor Macchione sembrerebbe essere stato nel tempo destinatario di varie denunce da parte di dipendenti, tanto da indurre il ministero ad operare alcune ispezioni, delle quali peraltro lo stesso sembra fosse informato per tempo in ordine alla data ed al contenuto delle stesse, anche per il collegamento che sembra vi fosse tra lo stesso ed alcuni alti responsabili del ministero, tra i quali l'allora direttore generale dottor Francalancia, il capo del servizio centrale degli ispettori del lavoro, dottor Caizza, ed il capo della divisione II del personale, dottor Ferrara, successivamente trasferito ad altra divisione dopo la decadenza dall'incarico del citato dottor Francalancia;

l'ultima ispezione, in ordine di tempo, è quella effettuata nel corso del mese di aprile del 1999, a seguito della quale sembrerebbe sia stato predisposto dal ministero un provvedimento di trasferimento del dottor Macchione presso la direzione provinciale del lavoro di Parma —:

se risponda a verità quanto esposto;

quante siano le ispezioni disposte dal ministero e quali siano le risultanze delle stesse;

se risponda a verità la predisposizione già da qualche tempo del trasferimento del dottor Macchione presso la direzione provinciale di Parma ed, eventualmente, per quale motivo sia stata bloccata;

se non si ritenga in ogni caso che ricorrano i presupposti di incompatibilità ambientale, che impediscano, di fatto, il permanere del dottor Macchione nell'attuale incarico. (3-04598)

**VOLONTÈ, TASSONE, DELFINO e GRILLO.** — *Al Ministro dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

il tragico crollo dell'edificio avvenuto a Foggia lo scorso 11 novembre 1999 con decine di vittime e dispersi ripropone in maniera urgentissima l'esigenza dell'attuazione di un piano nazionale di controllo

della staticità di tutti gli edifici a rischio addirittura secondo il Censis questi sarebbero più di tre milioni, il 36 per cento per ragioni di anzianità e il 63 per cento per cause tecniche soprattutto nei centri storici delle grandi città —:

ogni elemento di valutazione sulla tragedia di Foggia e se non intenda avviare una indagine per accertare con immediatezza le cause del disastro verificando eventuali responsabilità;

se ritenga valida l'ipotesi più accreditata del cedimento strutturale dell'edificio di recente costruzione oppure del dissesto idrogeologico;

se non ritenga di avviare da parte della Protezione civile un piano per monitorare tutti gli edifici a rischio;

se non ritenga opportuno avviare al più presto il varo di un piano nazionale di controllo sulla staticità degli edifici che risponda a criteri di semplicità e snellezza senza gravose implicazioni burocratiche per le famiglie. (3-04599)

**PISANU, LEONE, VITO, PRESTIGIA-COMO, ALESSANDRO RUBINO, TARDITI, BECCHETTI, BERTUCCI, DONATO BRUNO, COSENTINO, DI LUCA, FRAU e MISURACA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in relazione al disastroso crollo verificatosi a Foggia, che ha interessato un edificio di realizzazione relativamente recente e che ha determinato un numero ancora imprecisato, ma purtroppo assai rilevante, di vittime —:

quali provvidenze il Governo intenda adottare a favore dei superstiti del crollo;

come si intenda procedere per individuare le cause specifiche del disastro;

se, in relazione al ripetersi di crolli rovinosi di edifici, realizzati in tempi anche relativamente recenti, come nel caso del crollo avvenuto a Roma in Via di Vigna Iacobini, non si ritenga necessario indivi-

duare procedure per verificare la statica degli edifici, soprattutto ad uso civile, che presentino caratteristiche a rischio.

(3-04600)

TASSONE, VOLONTÈ e TERESIO DELFINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere - premesso che:

con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri datato 12 dicembre 1996 (pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, 22 gennaio 1997, serie generale, n. 17), l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) fu autorizzata a sottoscrivere il testo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma e separata area del personale dirigenziale dei ministri, relativo al biennio economico 1996-1997;

la lettura del suddetto provvedimento fa rilevare - fra l'altro - che nelle premesse è stata menzionata la legge 28 dicembre 1995, n. 556 (legge finanziaria per l'anno 1996), con la quale è stata determinata la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale del settore-Stato, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998 e che tali importi sono da considerare - come espressamente menzionato - al netto degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione;

quanto sopra fa logicamente presumere che tutte le attività conseguenti, effettuate per l'attuazione degli accordi contrattuali (tra queste il riconoscimento, la graduazione delle varie posizioni dirigenziali ministeriali e la relativa corresponsione ad ogni dirigente della retribuzione di posizione spettantegli), abbiano tenuto in conto il principio considerato, prevedendo gli importi al netto degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione, e ciò in ossequio ad una prassi costante, secondo cui gli importi stipendiali derivanti dai rinnovi contrat-

tuali vengono trattati dai competenti uffici ministeriali al netto degli oneri sopramenzionati ed al lordo degli oneri a carico del dipendente -:

se veramente il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale -, nel comunicare che (con le variazioni operate in sede d'assestamento del bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario 1997) sarebbe stato applicato l'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro allora e tuttora vigente per il personale dirigenziale del comparto dei ministri, abbia fornito gli importi (di competenza delle varie amministrazioni statali) inerenti alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato, precisando altresì che tali importi comprenderebbero il premio per la qualità della prestazione individuale e gli oneri riflessi a carico del bilancio dello Stato;

se, assegnando al lordo - come pare sia stato realizzato - gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già contrattualmente definiti al netto, questi debbano essere incrementati del 28 per cento (di cui il 24,2 per cento scaturirebbe da contributi previdenziali a carico dello Stato, il 3,8 per cento dall'Irap) -:

se risulti che i sindacati di categoria avrebbero contestato i predetti criteri, utilizzati dalle singole amministrazioni statali per l'erogazione (lorda e non netta) delle retribuzioni in discorso;

se risultino richieste effettuate da singole amministrazioni alla Ragioneria generale dello Stato in favore d'una variazione di bilancio auspicata anche dai predetti sindacati, e se - pure in presenza di note di sollecito, redatte dalle amministrazioni mittenti - risulti una qualche risposta (anche negativa) dalla citata ragioneria generale, comunque opportuna nella delicata fase d'avvio dei rispettivi contratti nazionali decentrati di ministero per il personale dirigente;

se inoltre risulti fondata la protesta sindacale contro le modalità applicative

della retribuzione di risultato, e se corrisponda a verità che in talune amministrazioni « erroneamente » questa sarebbe erogata nella misura *pro capite* di lire 180.298 mensili (lire 3.000.000 annue lorde — comprensive degli oneri riflessi a carico dello Stato — per tredici mensilità) contro l'erogazione avente luogo nella maggior parte delle amministrazioni statali, ossia lire 230.000 mensili (lire 3.000.000 annue lorde — al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato — per tredici mensilità);

se dunque non sia doveroso, per il ministero del tesoro, assumere in materia una posizione esplicitamente definita nonché conforme a legge. (3-04601)

MARINACCI. — *Ai Ministri della giustizia, degli affari esteri e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'8 aprile 1994 Liana Matilde Andretti, moglie di Nicola De Martino, abbandonava il tetto coniugale portando via con sé il figlio Luca, oltre che denaro e gioielli; il 28 luglio 1994 il signor De Martino depositava una denuncia per sottrazione di persona ed appropriazione indebita presso la Pretura di Roma (n. rif. 63490 del 1994) che sarebbe stata ignorata per ben tre anni nonostante ripetuti solleciti ed un esposto al Consiglio superiore della magistratura;

già il 10 giugno 1994, il signor De Martino, tramite l'avvocato Italo Gandolfi, aveva scritto ai legali australiani della moglie, lo studio *Pelosi & Associates*, per informarli che avrebbe iniziato gli opportuni atti giudiziari al fine di ottenere dalle autorità competenti affidamento del minore e che in Italia esisteva un procedimento pendente di separazione e di affidamento depositati presso il tribunale di Roma in data 7 settembre 1994;

con fax del 14 dicembre 1994 lo studio *Pelosi & Associates*, informava che il giorno 19 dicembre, e quindi solo cinque giorni dopo, si sarebbe svolta la causa di affidamento; il signor De Martino non riuscì ad essere presente, considerato il

tempo necessario per ottenere il visto sul passaporto, le ferie in ufficio e il posto in aereo in un periodo prossimo al Natale; è assurdo, ad avviso dell'interrogante che una causa di affidamento di minore sia comunicata con soli cinque giorni di anticipo, ignorando i problemi che il signor De Martino avrebbe di sicuro incontrato; veniva così violato l'universale principio dei termini di comparizione, poiché la *Family Court* emetteva un provvedimento ascoltando esclusivamente la signora Andretti e senza che il signor De Martino potesse in alcun modo replicare;

il 20 dicembre 1994 lo Studio *Pelosi & Associates*, comunicava la decisione della *Family Court* (il tribunale minorile australiano) che il bambino era stato affidato esclusivamente alla madre e non poteva lasciare l'Australia fino al diciottesimo anno di età; il padre poteva vederlo, previo ritiro del passaporto ogni qualvolta si fosse recato in Australia;

nel febbraio 1995 il signor De Martino, usufruendo di un diritto di visita di due settimane si recava in Australia per riabbracciare il figlio Luca e, nel trovarlo in uno stato psicofisico non buono, turbato altresì dai racconti del bambino, si riprometteva di fare di tutto per riportarlo in Italia;

rientrato in Italia, il 27 aprile 1995 il signor De Martino, a seguito dell'adesione dell'Italia alla Convenzione dell'Aja, che sarebbe entrata in vigore il 1° maggio 1995, consegnava alla dottoressa Greco e al dottor Simeoni dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile la documentazione per richiedere il rimpatrio del bambino in Italia; il 1° giugno 1995 il dottor Simeoni scriveva alla competente autorità australiana richiedendo, ai sensi della Convenzione dell'Aja, di accertare presso il giudice che aveva emesso il provvedimento di affidamento del minore alla madre se lo stesso fosse stato emesso nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, ritenendosi altrimenti non valido l'atto e quindi privo di efficacia nei confronti del padre;

nel luglio 1995, dopo una seconda visita, il signor De Martino riportava il

figlio Luca con sé in Italia; egli avvertiva il dottor Simeoni di aver personalmente rimpatriato il figlio e chiedeva quali pratiche dovesse espletare al riguardo, ottenendo la risposta che era necessaria una dichiarazione da parte del suo legale; appena iniziata la scuola, alle isole Tremiti, dove il signor De Martino era solito trascorrere le vacanze giungeva una lettera del Servizio notificazioni atti giudiziari del Tribunale di Foggia contenente un avviso di comparizione all'udienza che si sarebbe svolta il 14 settembre presso il Tribunale dei minori di Bari, non sono chiare ad avviso dell'interrogante le ragioni per le quali l'avviso di comparizione veniva notificato alle isole Tremiti, luogo soltanto di vacanza, anziché a Roma, ove il signor De Martino risiede;

la causa si spostava dunque dal Tribunale dei Minori di Roma a quello di Bari; questo aveva a disposizione solo la relazione dei Servizi sociali internazionali trasmessa dal dottor Simeoni (che non trasmise anche la documentazione del signor De Martino in suo possesso) che descriveva l'abitazione di Luca in Australia come del tutto adeguata alle necessità di abitazione, mentre risulta all'interrogante trattarsi di una casa vecchissima, con piccole stanze, sita nelle vicinanze dell'aeroporto di Sydney, con rumori insostenibili ed esalazioni nocive per un bambino;

il tribunale, non essendo in possesso dei documenti raccolti dal signor De Martino esaminava solo il profilo relativo alla titolarità dell'affidamento da parte della signora Andretti e l'aver il signor De Martino riportato il figlio in Italia senza consenso: non era esaminato il modo in cui la signora Andretti aveva ottenuto l'affidamento — nodo essenziale di tutta la vicenda — e perché il signor De Martino avesse riportato il figlio in Italia;

andrebbe accertato ad avviso dell'interrogante se la relazione dei Servizi sociali internazionali fosse veritiera; bisognerebbe inoltre chiarire se rientrava nelle competenze del dottor Simeoni l'invio della relazione al tribunale di Bari, perché questi non abbia allegato anche il fascicolo del

signor De Martino e se poteva inviare documentazione inerente il procedimento, come in effetti fece il 13 settembre 1995 al procuratore legale della signora Andretti;

il tribunale dei Minori di Bari non ritenne necessaria l'audizione di Luca, in quanto a loro avviso, non sarebbe stato opportuno tener conto di opinioni espresse da un bimbo di appena sei anni dopo solo due mesi di convivenza con il padre; tale decisione appare infondata sul piano normativo in quanto sia dal Trattato di New York che dalla Convenzione dell'Aja si evince che è presa in considerazione non già l'età del bambino, bensì il suo grado di maturità;

non trova inoltre conferma l'affermazione — sempre del tribunale di Bari — della inopportunità di ascoltare il bambino dopo solo due mesi di convivenza con il padre, sia perché il periodo trascorso da Luca con il padre è stato di quattro mesi (luglio-ottobre 1995) e sia perché il bambino sin dalla nascita, e fino a quando la madre non lo ha portato in Australia, e dunque ininterrottamente per cinque anni e tre mesi, ha vissuto con il padre; in altri paesi dell'Unione europea la mancata audizione dei minorenni è da tempo causa di annullamento dei provvedimenti giurisdizionali, come nella Repubblica federale tedesca ove le Corti hanno disposto l'audizione di un minore di tre anni e mezzo ed annullata la decisione assunta dal giudice di 1° grado che non aveva disposto l'audizione di due bambini di due anni e mezzo e di quattro anni (OLG Bayern 20 maggio 1980, in Fam, R.Z. 1980, 1064; OLG Köln 14 maggio 1980, *ibidem* 1153);

il tribunale di Bari ha decretato che la residenza abituale di Luca De Martino era in Australia, dando un'errata interpretazione del concetto di « residenza abituale », che deve intendersi non già come il luogo ove il minore abita ricevendo le cure materiali, bensì il luogo di vero e proprio domicilio ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, ovvero la sede dei suoi legami affettivi e dei suoi veri interessi. Dal che si evince che il trasferimento del piccolo

Luca in Australia, deciso unilateralmente dalla madre e senza il consenso dell'altro genitore, non fa venir meno il concetto di « dimora abituale » intesa come « residenza affettiva »; il tribunale di Bari ha inoltre decretato che, in attesa del rientro in Australia, il bambino doveva essere condotto in un istituto, sottraendolo così alla custodia della nonna paterna;

dopo il ritorno del piccolo Luca in Australia il 16 ottobre 1995 il signor De Martino presentava ricorso in Cassazione contro la decisione del tribunale dei minori di Bari ma per le lungaggini della giustizia italiana tale ricorso era vagliato solo dopo 14 mesi, e quindi inevitabilmente respinto, poiché la Convenzione de l'Aja recita che 12 mesi sono un tempo sufficiente affinché un bambino si ambienta in un altro luogo;

avendo avverse le due decisioni, del tribunale dei minori di Bari e della Cassazione, il signor De Martino incontrò innumerevoli ostacoli per rivedere il figlio in Italia anche perché il tribunale civile di Roma, presso cui si svolgeva la causa di separazione, ha emesso ordini molto restrittivi nei suoi confronti; solo il 12 luglio 1996, con decisione del giudice Urban del tribunale di Roma, gli è stata concessa la possibilità di vedersi, sia in Australia che in Italia, sotto sorveglianza, con il figlio Luca, decisione poi modificata il 28 aprile 1997 nel senso di riconoscergli la facoltà di vedere Luca senza sorveglianza in Italia per un periodo di due settimane l'anno;

l'8 agosto 1997 il signor De Martino depositava alla procura dalla Repubblica presso il tribunale penale istanza di procedimento per omissione d'atti d'ufficio contro l'Ufficio centrale per la giustizia minorile e con fax del 29 agosto comunicava al magistrato addetto alle Autorità per la giustizia minorile dottor Koverech, di averlo denunciato per il suo operato; dopo due giorni, il dottor Koverech inviava due guardie penitenziarie all'abitazione del signor De Martino, per notificargli un atto per minacce contro pubblico ufficiale (nella fattispecie contro lo stesso dottor Koverech). In modo illegittimo a parere del-

l'interrogante, venivano impiegati uomini e mezzi dello Stato per fatti personali con lo scopo di intimorire un libero cittadino impegnato a tutelare giudiziariamente i propri diritti di padre;

il 10 settembre 1997 il signor De Martino depositava presso la procura della Repubblica in Roma un'altra denuncia contro l'autorità centrale per aver avvalorato la tesi dell'Autorità centrale australiana riguardo tempi e modi del diritto di visita e, dunque violato le disposizioni della Convenzione de l'Aja. Sennonché con fax del 23 settembre indirizzato al dottor Koverech, l'autorità centrale australiana comunicava che la signora Andretti non aveva alcuna intenzione di consentire il diritto di visita, per cui « qualunque prova documentale il signor De Martino desidera produrre a sostegno della sua richiesta per il "diritto di visita" dovrà essere presentata nella forma di un *affidavit* e in Australia « una richiesta per ottenere il "diritto di visita" non viene trattata con la stessa urgenza di una richiesta relativa ad una sottrazione di minore e conseguentemente la causa non sarà giudicata immediatamente »;

nel dicembre 1997 il dottor De Martino chiedeva un visto all'Australia per poter vedere il figlio durante la feste natalizie, l'ufficio consolare richiedeva la sentenza di separazione in lingua inglese e, in seguito alla richiesta del signor De Martino di poter parlare con il vice Console, veniva sottoposto a due ore di stringente interrogatorio; egli otteneva infine solamente un visto della polizia criminale che avrebbe comportato l'immediato arresto al suo arrivo;

il 20 gennaio 1998, il signor De Martino inviava alla dottoressa Anna Maria Gregori, nuovo magistrato addetto alla Autorità centrale, una richiesta ai sensi dell'articolo 7, lettera e) della Convenzione de l'Aja del 1980, ratificata in Italia con legge n. 64 del 1994, di informazioni circa la ratifica della suddetta Convenzione in Australia; il 17 marzo la dottoressa Gregori rispondeva di « aver provveduto a richie-

dere informazioni in merito alla legislazione australiana all'omologa Autorità centrale»; nonostante altri due solleciti il signor De Martino non ha sinora avuto alcun riscontro e, riuscendo privatamente ad acquisire copia della documentazione, ha dovuto curarne a sue spese la traduzione;

a tutt'oggi il problema principale dell'intera vicenda è quello del diritto di visita del signor De Martino al figlio Luca, in quanto, da un lato, la *Family Court* di Sydney, nella sua pronuncia del 4 settembre 1995, pur attribuendo anche al padre la « co-guardianship » del figlio, nulla dice circa il suo diritto di visita e, dell'altro la decisione dell'Autorità italiana competente (ordinanza del 28 aprile 1997) sui tempi e le modalità delle visite tra padre e figlio non vengono rispettate dalle autorità australiane che hanno usato le Convenzioni internazionali in modo unilaterale. Tutto ciò è potuto accadere in quanto, ad avviso dell'interrogante, le nostre pubbliche istituzioni avrebbero lasciato campo libero alle autorità australiane;

al di là di lettere e risposte farcite di convenevoli (« l'Ufficio è a disposizione » « Stiamo facendo il possibile per... ») i vari uffici competenti (ministero della giustizia, ministero degli affari esteri, autorità centrale, consolato) non solo ancora stati in grado dopo ben quattro anni di far incontrare un padre con il proprio figlio né di assicurare il signor De Martino sul fatto che non dovrà aspettare fino al compimento del 18° anno di età del figlio prima di poterlo rivedere;

le varie querele, esposti e denunce presentati dal signor De Martino hanno inteso denunciare l'inerzia e la negligenza di funzionari e burocrati che, con il loro comportamento poco solerte, sono stati di ostacolo e di intralcio, piuttosto che di aiuto, al signor De Martino, come se l'utilità di documenti o atti non dipendesse anche dai tempi in cui il richiedente ne entra in possesso;

resta comunque ancora da chiarire, ad avviso dell'interrogante, perché il dottor Giarruso non abbia dato corso tempesti-

vamente alla denuncia del 28 luglio 1994 e per quali motivi, considerato che ciò ha permesso alla signora Andretti di rientrare in Italia nell'ottobre 1995 per riprendersi il figlio, e tranquillamente anche di espatriare, nonostante una denuncia penale a suo carico; perché dal 27 aprile 1995 — giorno in cui fu presentata all'Autorità centrale una richiesta di rimpatrio di Luca che era in Australia — a tutto il dicembre 1996 il signor De Martino non abbia ricevuto alcuna comunicazione da parte del dottor Simeoni e se il magistrato Koverech, succeduto al consigliere Simeoni, abbia a ragione rifiutato per due volte la richiesta di avere copia degli atti concernenti quel periodo —:

se sia coerente con gli accordi internazionali in materia che la *Family Court*, ignorando le leggi internazionali per cui uno Stato non può aprire un procedimento quando un altro Stato lo abbia già aperto per lo stesso motivo, abbia affidato il bambino alla madre, nonostante in Italia ci fosse una richiesta di separazione e di affidamento del piccolo già pendente da mesi;

se sia vero che la Convenzione de l'Aja del 1980 non poteva trovare applicazione nella vicenda in oggetto e come sia stato possibile, altrimenti, che il magistrato dell'Ufficio centrale per la giustizia minore dottor Simeoni, il 1° giugno 1995 abbia scritto all'omonimo ufficio australiano, avanzando richiesta ai sensi della Convenzione stessa;

se consti che la relazione dei Servizi sociali internazionali corrisponda a realtà e sia stata redatta secondo criteri oggettivi e conformi alla legge;

se non intendano promuovere azioni ispettive per accertare l'andamento dei fatti esposti, il corretto comportamento dei magistrati indicati nelle premesse, la regolarità delle procedure adottate con particolare riferimento sia alla validità delle motivazioni che hanno indotto il Tribunale dei minori di Bari ad omettere l'audizione del minore Luca De Martino, sia al man-

cato inoltra al tribunale dei minori di Bari, da parte del consigliere Simeoni, del fascicolo relativo al signor De Martino;

se non ritengano urgente ed indispensabile adottare i necessari provvedimenti affinché venga chiarito l'esatto significato e l'ambito di applicazione di tutta la normativa vigente in materia di sottrazione internazionale di minori;

se non ritengano opportuno fornire dettagliate informazioni circa il numero di bambini, figli di coppie binazionali, trasferiti all'estero da uno dei genitori contro la volontà dell'altro, dal 1° maggio 1995, quando sono entrate a far parte del diritto italiano le convenzioni internazionali in materia, e per quanti di questi sia in corso la procedura di rientro in Italia;

se ed in che modo intendano attivarsi per porre fine al fenomeno di casi di sottrazione transfrontaliera di minori figli di coppie binazionali, tenuto conto che a pagarne le spese più che i genitori sono i figli stessi, che si trovano ad essere per metà orfani, privi di un fondamentale punto di riferimento che solo una madre ovvero un padre possono rappresentare. (3-04602)

CIAPUSCI. - *Al Ministro delle finanze.*  
- Per sapere - premesso che:

con legge n. 448/98 articolo 8 comma 10 lettera c della legge finanziaria 1999 si approvava lo sgravio fiscale sul gasolio da riscaldamento a favore dei cittadini residenti nei comuni non metanizzati compresi nella zona climatica di fascia « E » di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993;

il 30 settembre 1999 con decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 1999 si pubblicava l'elenco dei comuni tra i quali, non risultano all'interrogante i comuni di Mese e di Piuro entrambi della Valchiavenna provincia di Sondrio, unici esclusi in Valchiavenna dalla possibilità delle succitate agevolazioni;

risulta all'interrogante che entrambi i comuni hanno firmato accordi per la metanizzazione ma non sono tutt'oggi metanizzati; i comuni succitati si trovano fisicamente attornati da comuni che invece sono stati compresi nell'elenco e possono usufruire delle agevolazioni previste dall'articolo 8 legge n. 448/98 e quindi presentano le stesse caratteristiche ambientali degli altri comuni;

la provincia di Sondrio è nel suo intero territorio da classificarsi montana e quindi nessuno dei comuni della stessa avrebbe dovuto essere escluso dal citato elenco;

i sindaci dei comuni esclusi, giustamente rappresentano le proteste ed il malcontento dei propri cittadini che si sentono beffati ed iniquamente trattati dalle istituzioni che non hanno tenuto conto della morfologia geografica e delle caratteristiche montane della provincia nella selezione dei comuni aventi diritto, ma sembra loro che le norme legislative vengano applicate a livello centrale con ingiustificato pressappochismo e questo sicuramente disaffeziona ulteriormente i cittadini alle istituzioni centrali ed anche agli enti locali minandone la credibilità;

nel provvedimento pubblicato si indica come termine ultimo per la presentazione della richiesta di agevolazione il mese di novembre 1999 termine quindi in scadenza che non permetterà ai cittadini dei comuni esclusi di godere del beneficio -;

quali criteri siano stati utilizzati per la classificazione dei comuni compresi nella zona climatica di fascia « E » di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993 da includere nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1999 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 1999;

se non si ritenga di rivalutare il succitato elenco dei comuni ammessi all'agevolazione inserendo quei comuni che per ingiustificati motivi, probabilmente per er-

rore, sono rimasti esclusi quali i comuni di Mese e di Piuro e gli altri comuni della provincia di Sondrio e di prolungare i termini per la richiesta delle agevolazioni per i cittadini di quei comuni che sono stati esclusi. (3-04603)

NAPOLI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 18 ottobre 1999 è iniziato presso la seconda Corte d'assise di Palermo il processo di primo grado contro i presunti esecutori e organizzatori dell'assassinio del generale Carlo Alberto dalla Chiesa prefetto di Palermo, di sua moglie Emmanuela Setti Carraro e dell'agente di scorta Domenico Russo;

tale processo giunge ben diciassette anni dopo quella strage, avvenuta il 3 settembre del 1982;

l'impianto accusatorio è sorretto dalla confessione di due collaboratori di giustizia che parteciparono direttamente all'agguato, Calogero Ganci e Francesco Paolo Anzelmo, le cui testimonianze non sono dunque *de relato*, ma sono frutto di una separata ricostruzione del fatto compiuta da due dei suoi protagonisti;

è oggetto di separato procedimento la individuazione dei mandanti della strage;

dopo la prima udienza il processo è stato rinviato al 29 novembre 1999, ossia a quaranta giorni dopo, per la impossibilità della Corte di assicurare più di una udienza al mese a causa di vincoli logistici e organizzativi del tribunale di Palermo ai quali fa riferimento il figlio del prefetto, Nando dalla Chiesa, in una lettera pubblicata sul quotidiano *la Repubblica* il 29 ottobre 1999;

stimando che nell'ambito del dibattito debbano essere ascoltati almeno una ventina di testimoni, se ne deduce che il processo durerà almeno due anni —

se non ritenga grave, il Ministro, che un processo che riguarda uno dei più grandi fatti di mafia della storia della

Repubblica, e che scosse a suo tempo profondamente la vita delle istituzioni, abbia una durata tanto lunga, dimostrando una impressionante caduta di attenzione anche simbolica dello Stato verso questi fatti e verso la memoria dovuta alle vittime, una delle quali resse per quindici anni gli incarichi più delicati e rischiosi sul fronte investigativo del terrorismo e della mafia; e se vi siano cause organizzative, quali carenze di organico, alla base di tale durata;

se un processo che inizia a diciassette anni dal delitto debba vedere ulteriormente dilungarsi i propri tempi per ragioni burocratiche, pur in presenza della confessione e della ricostruzione delle modalità dei fatti compiuta da alcuni degli esecutori, e dunque, verosimilmente, in presenza della possibilità di contare su una durata più breve (e non più lunga) del dibattimento;

che cosa intenda fare il Ministro per impedire che si consumi questo nuovo esempio di trascuratezza e di dimenticanza istituzionale e quali misure organizzative intenda adottare per mettere in grado la Corte di celebrare il processo in tempi e modi tali da sottolineare la volontà dello Stato di acclarare con ogni rapidità (diciassette anni dopo!) la verità dovuta al popolo italiano oltre che alle vittime e ai loro familiari. (3-04604)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

MALENTACCHI e BOGHETTA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

fino al mese di giugno del 1999 i pendolari che per motivi di lavoro partivano dalla stazione di Terontola-Cortona in direzione Roma, non hanno avuto problemi in quanto il servizio era funzionale ed attento ai bisogni dell'utenza;

i problemi sono sorti con l'estate a causa della soppressione della fermata a